

Avviso Pubblico per l'assegnazione del REIS –

annualità 2022

Reddito di Inclusione Sociale

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

(L.R. n. 18/2016 – Delibera GR 23/26 del 22.06.2021- Delibera GR 34/25 del 11.08.2021)

1. IL REIS 2022

La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

Le Linee guida per il triennio il 2021 – 2023, approvate con Delib.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 hanno previsto, pertanto, che il REIS sia assegnato alle famiglie NON beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in possesso dei requisiti definiti nei successivi paragrafi. È inoltre prevista una particolare deroga di ammissione per le famiglie beneficiarie di Rdc con importi inferiori a 100€ mensili, riconoscendo un importo aggiuntivo per ogni figlio minore, fino ad un tetto non superiore alla soglia massima garantita dal REIS.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Così come previsto per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, l'erogazione del REIS è condizionata, inoltre, alla adesione ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune di residenza.

2. Requisiti di ammissione al REIS 2021 – 2023

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art.3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. Per accedere al REIS inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Un indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE ordinario o ISEE corrente**) fino a euro **12.000**;

- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro **40.000**;
- un valore del **patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro **8.000**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, D.lgs. 171/2005).

3. Incompatibilità tra RDC e REIS e domanda di ammissione al REIS 2021- 2023

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, all'art.1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (RDC) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- Il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
- L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

La domanda può esser presentata entro il **30.11.2022** presso l'Ufficio del servizio sociale del Comune di Tergu, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- copia documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- copia in corso di validità ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE;
- la ricevuta di presentazione di domanda RDC;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria.

4. Priorità di erogazione e scala degli importi REIS.

L'ammissione al REIS 2021– 2023 prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo:

Priorità 1. Valore ISEE compreso tra euro 0 e 3.000 euro

Numero componenti	Importo mensile
1	Euro 275
2	Euro 350
3	Euro 425
4 e superiori a 4	Euro 455

Priorità 2. Valore ISEE compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro

Numero componenti	Importo mensile
1	Euro 225
2	Euro 300
3	Euro 375
4 e superiori a 4	Euro 405

Priorità 3. Valore ISEE compreso tra 6.000,01 euro e 9.360,00 euro

Numero componenti	Importo mensile
1	Euro 140
2	Euro 215
3	Euro 290
4 e superiori a 4	Euro 320

Priorità 4. Valore ISEE compreso tra 9.360,01 euro e 12.000,00 euro

Numero componenti	Importo mensile
1	Euro 90
2	Euro 165
3	Euro 240
4 e superiori a 4	Euro 270

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti sub priorità:

- 1- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5- famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

5. Deroghe

In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 4.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC con minori, la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

6. Il progetto di inclusione sociale

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del servizio sociale professionale di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Pertanto, In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

7. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997;
- Le famiglie in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica.

8. Modalità di erogazione.

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

9. Sospensione e Revoca del beneficio

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il case manager o l'Equipe Multidisciplinare;
- c) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- d) facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

Nel caso in cui, un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia

10. Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

11. Trattamento dei dati

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione:

Ufficio Servizio Sociale Comune di Tergu, Piazza Autonomia 1, 07030 – Tel. 079475131

Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Tergu, 26/08/2022

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Raffaella Orra